

Croce Rossa Italiana
Il Presidente Ufficio Elettorale Centrale



Croce Rossa Italiana

Ai Presidenti di tutti gli Uffici Elettorali di ogni livello territoriale

E p.c.

Ai Comitati dell'Associazione di ogni livello territoriale

Oggetto: Modalità di espressione del voto.

Loro sedi

L'Ufficio Elettorale Centrale precisa quanto segue: la dicitura riportata sulla scheda elettorale "*indicare la preferenza per il candidato Presidente e massimo 3 preferenze per i candidati Consiglieri ricompresi nella lista collegata al candidato Presidente prescelto*" è riferita unicamente a quelle liste che siano composte da un Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre (art. 18.8 lett. b del Regolamento elettorale). Ciò significa che per le liste composte da un Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da quattro a dieci, l'elettore potrà esprimere fino a n. 3 preferenze per i candidati Consiglieri ricompresi nella medesima lista e che il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.

Nel caso, invece, di una lista composta dal Presidente e da soli tre candidati Consiglieri, l'elettore potrà esprimere un unico voto sulla lista prescelta così come previsto dall'art. 18.8 lett.a del Regolamento: tale voto ovunque apposto (sia sul nome del Presidente che sul nome di uno o più Consiglieri) si intende riferito alla lista. Pertanto, una scheda che riporti, nel caso di liste formate da un Presidente e da soli tre Consiglieri, una preferenza per uno o più di essi, è un voto attribuito all'intera lista, non potendo costituire un' espressione di preferenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale
(Avv. Cinzia Bernardini)